

Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 18-8743

Art. 63 L.R. 22/2009 e art. 11, comma 8 bis, D.L. n. 35/2013 convenzione per assistenza e tutela legale Enti di Gestione Aree Protette a titolo gratuito. Rinnovo.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Vista la L.R. n. 22/2009 che all'art. 63 prevede che, ai fini precipui del contenimento della spesa pubblica, l'Avvocatura regionale svolga attività di rappresentanza in giudizio, nonché di consulenza legale volta a prevenire il contenzioso anche a favore degli Enti strumentali della Regione sprovvisti di uffici legali;

visto l'art. 11, comma 8 bis, del D.L. n. 35/2013 convertito con L. 64/2013 che prevede che "ai fini del contenimento della spesa pubblica gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli Enti dipendenti delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime";

considerato che la precitata norma regionale subordina tale attività all'approvazione di specifiche convenzioni che ne determinano condizioni di utilizzo e rapporti finanziari;

vista la D.G.R. n. 5-5097 del 29/5/2017 che, su richiesta del Settore Aree Naturali Protette (ora Biodiversità e aree naturali), ha autorizzato l'Avvocatura regionale a svolgere attività in favore degli Enti di Gestione Aree Protette sulla base dello schema tipo di convenzione di cui alla D.G.R. n. 14-615 del 24/11/2014;

visto l'art. 4 delle Convenzioni che, in sede di prima applicazione, ha fissato una durata biennale con obbligo di verifica entro tre mesi al fine di accertarne il rinnovo espresso;

visto che le Convenzioni sono state tutte firmate dai vari Enti di Gestione il 7/6/2017;

ritenuto opportuno procedere al rinnovo delle convenzioni secondo lo schema su indicato, con durata biennale rinnovabile automaticamente di anno in anno salvo recesso da esercitare almeno 90 giorni prima della scadenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

La Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, il rinnovo delle Convenzioni tra il Settore Biodiversità e aree naturali e per esso gli Enti di Gestione delle Aree Protette e Avvocatura regionale ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 22/2009 e dell'art. 11, comma 8 bis del D.L. n. 35/2013 convertito nella L. n. 64/2013, secondo le modalità di cui in premessa;

- di demandare al Direttore della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura la firma delle Convenzioni rinnovate con gli Enti di Gestione delle Aree Protette, con durata biennale rinnovabile automaticamente di anno in anno salvo recesso da esercitare almeno 90 giorni prima della scadenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)